



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Seduta in data : 26/05/2020		Atto n. 70
OGGETTO:	Artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (cd. Decreto Rilancio). Criteri per occupazione suolo pubblico in estensione.	

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTISEI, del mese di MAGGIO, alle ore 13:50, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

			Presente
1	POTI MARCO	SINDACO	S
2	DIMA SIMONE	VICESINDACO	S
3	PRETE ANNA ELISA	ASSESSORE	N
4	DORIA GIUSY	ASSESSORE	S
5	GALATI GIANCARLO	ASSESSORE	N

S = Presenti n. 3 N = Assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il DL n. 34 /2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio (cd. Decreto Rilancio), prevede all'articolo 181 l'esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico.
- l'esonero dal pagamento Tosap e Cosap è previsto per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 ed il ristoro per i Comuni del minor gettito (si spera non parziale) è a carico di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell' Interno, da ripartire con decreto del citato Ministero entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio;
- sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

DATO ATTO:

- che la finalità della disposizione in oggetto, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.
- che il citato articolo introduce una procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972;
- l'assenza di una espressa previsione normativa, renda possibile per i Comuni autodeterminarsi in merito all'individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio;
- l'art. 181 citato - oltre al beneficio economico – innova profondamente il procedimento autorizzatorio per l'occupazione di suolo pubblico se letta in combinato disposto con l'art. 264 del Decreto Rilancio che dispone una forte semplificazione dei procedimenti amministrativi; in particolare, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid 19, si dà piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e al DPR 445 / 2000, consentendo alle amministrazioni procedenti una verifica a campione, anche ex post, nonché di provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento attraverso autocertificazione, in deroga ai limiti previsti dalle normative di settore.
- pertanto che, il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2, introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate;
- che il comma 3 del citato art. 118 dispone che l'autorizzazione non è subordinata ai pareri della Sovrintendenza;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Melendugno è un territorio che vive prevalentemente di turismo balneare estivo;
- che il Covid-19 determinerà sicuramente una fortissima contrazione delle presenze turistiche nel periodo estivo, con relativa diminuzione dei fatturati degli imprenditori locali;
- che la Cosap ha rappresentato sinora una importante entrata patrimoniale per l'Ente;

- che è fortissima la richiesta di molti operatori turistici della ristorazione, soprattutto nelle marine di Melendugno, di poter aumentare l'area di occupazione del suolo pubblico per incrementare l'offerta di posti a sedere per limitare i danni economici derivanti dall'obbligo di ridurre gli stessi per garantire il distanziamento di sicurezza per i clienti, imposti dalla "normativa Covid";

RITENUTO:

- pertanto di favorire al massimo delle possibilità concesse dalle citate norme la disponibilità di aree pubbliche comunali da occupare per dette esigenze;
- comunque necessario dar puntuali disposizioni organizzative agli Uffici per il rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, delle aree di pubblico passaggio, del transito dei mezzi di soccorso e non ultimo il rispetto dei diritti dei terzi;
- semplificare al massimo le procedure, stabilendo la facoltà per il richiedente di poter iniziare ad occupare l'area individuata nella planimetria da presentare a seguito della semplice presentazione della relativa domanda (a mezzo PEC o tramite piattaforma SUAP), fermo restando il compito/dovere per il Comune di controllare ex post il rispetto dei criteri e norme previste;
- opportuno accogliere quale parametro per definire detti criteri e regole il fac simile di domanda allegata, che forma parte integrante e sostanziale della presente, peraltro composto sulla falsariga dello schema promosso da Anci;
- opportuno valutare, per meglio garantire le finalità di cui sopra, di individuare nel proseguo nuove aree ZTL o isole pedonali per migliorare la fruizione in sicurezza degli spazi pubblici;
- comunque opportuno mettere un limite massimo alla richiesta di occupazione, in ragione della necessità di contingentare l'area da occupare, in particolare in determinati spazi delle marine per via della pluralità di potenziali richiedenti e delle loro ubicazioni particolarmente concentrate in determinate aree;
- possibile stabilire, stante al momento il limite massimo di occupazione previsto dall'attuale Regolamento sui "dehors" pari al 100% della estensione dell'esercizio, un valore pari al triplo di quanto già occupato e, in caso di nuova occupazione, pari a tre volte l'estensione dell'esercizio;

PRESO ATTO anche della mozione, ex art. 17 del Reg. Consiglio Comunale, in materia del 22 maggio 2020 del gruppo consiliare "Noi ci siamo" ed accogliendo al meglio le proposte di semplificazione ivi avanzate;

Visto l'art. 48 del TUEL in merito alla competenza della Giunta Comunale in materia di organizzazione;

Visti i pareri i cui all'art. 49 del TUEL;
con voto unanime

DELIBERA

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di approvare, quale criterio organizzativo per dare attuazione al disposto di cui all'art. 181 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (cd. Decreto Rilancio), lo schema di domanda semplificata ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020;

di demandare alla Polizia Locale, di concerto con il SUAP e l'UTC:

1. la verifica puntuale ex post della veridicità di quanto autodichiarato dagli esercenti;
2. il potere, nella persona del Comandante, di procedere a rimuovere (nel caso non venga fatto dall'esercente) le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice sua richiesta , dando per acclarata sin dalla domanda l'acquiescenza alle determinazioni del Comando della Polizia Locale, ove si ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza, ovvero qualora sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, stabilendo come metro prioritario di definizione il rapporto tra estensioni degli esercizi;

di stabilire che qualora dovessero emergere falsità nelle autocertificazioni di cui al DPR 445/2000, oltre alle conseguenze di natura penale ed amministrativa, si procederà d'ufficio alla immediata rimozione di quanto eventualmente realizzato e/o collocato nell'area ed al provvedimento di ritiro dell'autorizzazione all'occupazione.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
ING. Poti Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonica Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti
